

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di Dozza, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune.

L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 3 - Identificazione dei servizi

I cittadini volontari possono essere inseriti nei seguenti ambiti di intervento:

- attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi delle attrezzature e dei veicoli anche di proprietà dell'ente, oltre che di quelle proprie;
- attività di gestione biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali ed educativi;
- attività di assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili e bisognose;
- attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus, accompagnamento alunni piedibus, trasporto scolastico e servizio mensa.

ART. 4 - Modalità di accesso per i cittadini

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale (come da schema allegato al presente Regolamento) con indicazione di dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che è disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente regolamento.

Nella domanda vanno inoltre specificate le seguenti dichiarazioni:

- a) condizioni personali rispetto all'esclusione dall'elettorato politico attivo, destituzioni o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- b) condizioni personali rispetto al riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione.
- c) che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- d) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile di Servizio, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- e) di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 5 - Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo Comunale dei Volontari a cui sono iscritti i cittadini, di età superiore a 18 anni, che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e la cui domanda sia stata giudicata accoglibile, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Art. 6 - Procedura di iscrizione nell'elenco

Entro 30 giorni dalla domanda di cui all'art. 4, il Responsabile del Servizio di competenza comunica al volontario interessato l'accoglimento della domanda e la conseguente iscrizione nell'Albo oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.

Art. 7 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

Art. 8 - Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'organizzazione delle attività tiene conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso. Il volontario è custode delle attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio e ne dispone secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

Modalità e tempi di realizzazione dell'attività e dei progetti a cui partecipano i volontari DEVONO SEMPRE essere concordati tra il volontario e l'ufficio comunale competente al fine di garantire la programmazione degli interventi e soprattutto di ATTIVARE la copertura assicurativa.

Anche l'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà comunali deve SEMPRE essere concordata con l'ufficio. Il ritiro e la riconsegna di suddette attrezzature deve sempre avvenire alla presenza di un addetto comunale.

Art. 9 - Coordinamento

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del servizio al quale compete il settore in cui viene svolta l'attività di volontariato.

Il responsabile provvede a:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, attraverso un colloquio di attitudine allo svolgimento dell'attività cui il volontario sarà preposto;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano

svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o attraverso altre idonee procedure;

ART. 10 - Cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari

La cancellazione dall'albo di cui al precedente art. 5 viene disposta dal Responsabile del Servizio al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) per rinuncia espressa del volontario;

b) per accertata inidoneità del volontario, anche se sopravvenuta, in ragione delle verifiche di competenza richiamate al precedente art. 4;

c) per espresso provvedimento che accerti il comprovato inadempimento del volontario nello svolgimento dei servizi al medesimo assegnati.

Art. 11 - Obblighi dell'Amministrazione

Al Comune di Dozza spettano tutti gli adempimenti connessi per analogia al Decreto Legislativo 81/2008. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione. L'Amministrazione provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

Art. 12 - Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

Il Responsabile del Servizio controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

a) da esse possa derivare un danno;

b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;

c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;

d) l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 13 - Attestazioni e promozione del servizio di volontariato

L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta dello stesso, un documento attestante l'attività svolta. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.